DISCIPLINA GENERALE DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LE AZIENDE PRIVATE

Art. 16

Organi del collocamento: Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - Commissioni provinciali

Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.

Abrogato dal 17 gennaio 2000 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Estremi	Legge 2 aprile 1968, n. 482
Titolo	III — Modalità per il collocamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-generale-delle-assunzioni-obbligatorie-presso-le-pubbliche/art-16-organi-del-collocamento-uffici-provinciali-del-lavoro-e-della-massima

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it